

VERBALE DI ACCORDO

In Verona, il 27 luglio 2011,

il Banco Popolare

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali Dircredito-Fd, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

Premesso che:

- nel corso del 2008 è stato realizzato lo scambio incrociato di rami d'azienda tra la Banca Popolare di Verona-SGSP e la Banca Popolare di Lodi, nonché tra la Banca Popolare di Lodi e la Banca Popolare di Novara;
- con l'informativa datata 16.5.2011, sono state avviate le procedure di confronto sindacale previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto in merito al progetto di riarticolazione delle reti territoriali con scambio di rami d'azienda fra le Banche del Territorio del Gruppo;
- in data 15.7.2011 è stato deliberato il c.d. progetto Grande Banca Popolare che, nel confermare lo swap programmato per il 1.8.2011, prevede la risoluzione degli swap inerenti le restanti aziende, nonché la ripianificazione dei successivi swap coinvolgenti il Credito Bergamasco: in quest'ultimo caso sarà avviata la specifica procedura.

le Parti, ad esito di un'articolata e complessa fase di confronto

hanno convenuto quanto segue:


1. Swap 2008

Di prorogare l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dell'Azienda di provenienza dal 30.6.2011 fino al 31.12.2011, fermi restando i contenuti dell'accordo 23.7.2009.

2. Swap 2011

Fermo restando che i rapporti di lavoro oggetto di trasferimento proseguiranno con la cessionaria (ossia il Credito Bergamasco) senza soluzione di continuità - ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. - a far tempo dal 1.8.2011, nei confronti del Personale interessato, verranno mantenuti i trattamenti economici e normativi dell'Azienda di provenienza sino al 31.12.2011, ivi inclusi i regolamenti inerenti ai sistemi incentivanti vigenti.

Le ferie, le ex festività e l'accantonamento in banca delle ore individualmente maturati presso la Cedente, saranno mantenuti dalla Banca cessionaria.


Banco Popolare
Dircredito-Fd
Fabi
Fiba/Cisl
Fisac/Cgil
Sinfub
Ugl-Credito
Uilca

Al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il contratto in essere presso la Cedente è mantenuto presso la Cessionaria con le stesse condizioni, sino alla scadenza.

Al Personale interessato sono, inoltre, mantenuti:

- gli eventuali assegni "ad personam" individuali o derivanti dalla contrattazione collettiva (compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art.78 del CCNL 8.12.2007) riconosciuti nell'Azienda di provenienza con le regole di dinamicità attualmente applicate;
- la quota *extra* standard del premio di rendimento corrisposta con le regole di adeguamento e dinamicità attualmente applicate.








Saranno altresì mantenuti:

- i trattamenti già previsti da accordi collettivi della ex Bpn Scarl denominati "assegno 10.11.1995" per il Personale delle Aree professionali e per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, "assegno 6.12.1995" per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello e "assegno personale 16.2.1995", a favore del Personale ceduto che ne risulti titolare;
- il trattamento denominato "assegno ex utili Banca Popolare di Lodi", a favore del Personale ceduto che ne risulti titolare alle medesime condizioni previste dall'accordo 22.2.2007;
- il trattamento denominato "assegno ex utili Banca Popolare di Crema", a favore del Personale ceduto che ne risulti titolare alle medesime condizioni previste dall'accordo 8.3.2007.

In relazione alle citate operazioni di Swap, viene confermata l'applicazione delle previsioni dell'Accordo Quadro 30.6.2007 ed in particolare:

- degli art. 8 e 9, avendo specifico riferimento alla positiva valutazione delle eventuali richieste di avvicinamento da realizzare anche attraverso mobilità infragruppo, con priorità nei confronti di coloro che risultano destinatari di permessi ex L.104/92;
- le risorse di cui al presente punto proseguiranno nello svolgimento delle mansioni ricoperte all'atto del trasferimento, ancorchè esercitate in contesti organizzativi differenti; eventuali successivi cambiamenti avverranno nel rispetto delle professionalità acquisite e, laddove necessario, previo idoneo percorso formativo;
- dell'art. 10 in merito agli eventuali percorsi professionali in itinere. In particolare la cessione di ramo d'azienda non rappresenta di per sé motivo di interruzione dei percorsi professionali in corso, né della correlata acquisizione dell'inquadramento previsto nell'Azienda di provenienza.

3. Le Parti si incontreranno entro il mese di novembre 2011 per una verifica del processo riorganizzativo e degli effetti applicativi del presente accordo, anche ai fini della completa integrazione normativa del personale nell'Azienda cessionaria.

Dircredito Ed  Sinfub  Fabi  Banco Popolare  Fiba/Cisl  Ugl-Credito  Fisac/Cgil  Uilca 